

## **TI\_GERICHTE 15.2008.82 vom 3. Dezember 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-12-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2008.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.82)

FR: TI\_GERICHTE 15.2008.82 du 3 décembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 15.2008.82 del 3 dicembre 2008

### **Regeste**

Cessione di pretese della massa giusta l'art. 260 LEF. Assegnazione del termine per chiedere la cessione prima della scadenza del termine d'insinuazione. Domanda di restituzione del termine formulata da un creditore insinuatosi più tardi

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Ancorché in modo piuttosto confuso, il ricorrente, oltre a chiedere la restituzione del termine per chiedere la cessione del diritto di revoca giusta l'art. 33 cpv. 4 LEF, critica la decisione dell'Ufficio di non aver aspettato la scadenza del termine d'insinuazione prima di porre in cessione la pretesa in questione, rispettivamente di non avergli tempestivamente comunicato detta cessione.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza, è fatto ordine all'CO 1 di allestire a favore dell'avv. RI 1 un'autorizzazione a far valere il "diritto di revoca della donazione DG 12513/ 05.05.2003 della PPP \_\_\_\_\_ di 159/1000 comproprietà del fondo part. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_", sul modello di quelle allestite a favore degli altri creditori, indicandovi esplicitamente che la cessione esplica i suoi effetti dal 18 febbraio 2008. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

#### **E. 1.2**

Nel caso di specie, la questione può rimanere indecisa, perché non sussisteva comunque alcun motivo per anticipare la cessione del diritto di revoca. Infatti, la data di scadenza del termine di 5 anni indicata dall'Ufficio, ovvero il 5 maggio 2008, era successiva alla fine del termine d'insinuazione (21 gennaio 2008). D'altronde, se con il termine di 5 anni l'Ufficio intendeva il termine di cui all'art. 288 LEF, la sua indicazione risultava errata – giacché esso inizia a decorrere, a ritroso, dalla dichiarazione di fallimento – e in ogni caso irrilevante quanto all'esercizio del diritto di revoca, dal momento che la sua perenzione interviene solo due anni dopo la dichiarazione del fallimento (art. 292 n. 2 LEF).

#### **E. 1.3**

In queste condizioni, andrebbe constatata la nullità delle cessioni del diritto di revoca. Sennonché, da una parte, si evince dall'incarto che la circolare 14 gennaio 2008 è stata comunicata a tutti i creditori – tranne il ricorrente – la cui insinuazione è stata presentata nel termine impartito ed è stata ammessa nella graduatoria. L'insinuazione di \_\_\_\_\_, giunta all'Ufficio il 10 settembre 2008, è invece tardiva (l'Ufficio dovrà in proposito pubblicare la graduatoria modificata in virtù dell'art. 251 cpv. 4 LEF). Questa creditrice è quindi vincolata alle decisioni adottate in precedenza dagli altri creditori ( Hierholzer ,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 251 ). D'altra parte, il ricorrente ha comunque chiesto la cessione del diritto di revoca entro il termine – di circa un mese – fissato dall'Ufficio nella circolare 14 gennaio 2008, se, correttamente lo si computa dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ossia dal 27 ottobre 2008 (cfr. doc. F). Non risulta infatti dagli atti che l'avv. RI 1 abbia in precedenza avuto o dovuto avere conoscenza della circolare 14 gennaio 2008, né ciò viene allegato dall'Ufficio o dai resistenti (le cui contestazioni non sono motivate). Motivi di economia di procedura consigliano quindi di confermare le cessioni in essere, formalizzate dall'Ufficio il 18 febbraio 2008, e d'incaricarlo di allestire a favore del ricorrente un atto di cessione analogo a quelli già rilasciati il 18 febbraio 2008, con effetto retroattivo a tale data, così che il ricorrente partecipi sin dall'inizio ai costi e agli eventuali utili connessi all'esercizio della pretesa ceduta.

## **E. 2**

L'ingiunzione di cessione al ricorrente della pretesa di revoca rende priva di oggetto la domanda di restituzione di termine giusta l'art. 33 cpv. 4 LEF.

## **E. 3**

Intimazione a: – avv. RI 1, \_\_\_\_\_; – St. legale RA 1, \_\_\_\_\_; – PI 3, \_\_\_\_\_; – avv. RA 2, \_\_\_\_\_; – PI 4, \_\_\_\_\_; – St. legale RA 3, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.